



COMUNE DI VOGHERA
PROVINCIA DI PAVIA

**REGOLAMENTO PER
L'ISTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO
DELL'ALBO COMUNALE
DELLE ASSOCIAZIONI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50... del 27.11.2025

INDICE

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Istituzione dell'Albo

Art. 3 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo

Art. 4 – Domanda di iscrizione

Art. 5 – Iscrizione all'Albo

Art. 6 – Revisione dell'Albo

Art. 7 - Cancellazione dall'Albo

Art. 8 – Diritti delle Associazioni

Art. 9 – Diritto all'informazione

Art. 10 – Entrata in vigore

Art. 1 – FINALITÀ

1. Il Comune di Voghera riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguitamento nell'interesse generale della comunità locale, nonché per migliorare il benessere della comunità stessa e per contrastare l'emarginazione.
2. Il Comune riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato, di promozione sociale, dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.
3. Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalle leggi nazionali, dalle leggi regionali e dallo Statuto Comunale. Riconosce, altresì, alle Associazioni comunali la rappresentatività di interessi diffusi dei cittadini.
4. Il presente Regolamento disciplina l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'Albo Comunale delle Associazioni.
5. L'Albo è gestito in modalità informatica e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 2 - ISTITUZIONE DELL'ALBO

1. Ai sensi dell'art. 37 dello Statuto Comunale, è istituito presso il Comune di Voghera l'Albo delle Associazioni al fine di agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione tra l'Amministrazione Comunale, le Associazioni e le libere forme associative operanti sul territorio, che persegono una o più delle finalità di cui all'art. 1 e che non hanno scopi di lucro.
2. L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

SOCIALE / CIVILE	<ul style="list-style-type: none">- attività socio-sanitarie, assistenziali e di volontariato;- disabilità, tutela delle fragilità, impegno civile, diritti umani, immigrazione;- pari opportunità, sostegno del mondo giovanile e della terza età;- attività economiche e del lavoro;
CULTURA	<ul style="list-style-type: none">- attività culturali e turistiche;- attività di tutela, promozione e valorizzazione delle tradizioni;- attività educative e formative, innovazione tecnologica;
AMBIENTE	<ul style="list-style-type: none">- tutela ambientale, territorio, benessere degli animali;
SPORT / TEMPO LIBERO	<ul style="list-style-type: none">- attività ricreative, sportive, del tempo libero;

3. Il Settore competente è responsabile dell'accertamento di sussistenza dei requisiti, cura la costituzione e la tenuta dell'Albo, l'aggiornamento e la custodia dello stesso, provvedendo ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.

Art. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo tutte le organizzazioni associative esistenti sul territorio comunale che operano nell'ambito delle tematiche di cui all'art. 2 purché la loro attività non abbia scopo di lucro, ed i fini perseguiti siano conformi alla Costituzione ed alle leggi.
2. Le Associazioni che intendano avviare con l'Amministrazione comunale rapporti di collaborazione sono tenute all'iscrizione nell'apposito Albo delle Associazioni vogheresi.
3. Sono ammesse all'iscrizione nell'Albo delle Associazioni vogheresi le Associazioni aventi la sede principale o una articolazione periferica nell'ambito del Comune o dell'Oltrepò Pavese, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. assenze nello statuto di finalità di lucro, anche da conseguirsi indirettamente;
 - b. presenza, tra le finalità statutarie, del perseguitamento di significativi interessi collettivi o di rilevanza pubblica;
 - c. integrale pubblicità delle finalità, delle attività sociali, delle modalità di finanziamento e del legale rappresentante dell'Associazione;
 - d. numero di aderenti (iscritti - soci - associati - ecc.) non inferiore a dieci nella articolazione locale;
 - e. democraticità interna dell'organizzazione, come definita dallo statuto, dall'atto costitutivo e dai regolamenti dell'associazione;
 - f. attività conforme alle finalità di Statuto nell'ambito del Comune di Voghera da almeno due anni.
4. Tali organizzazioni associative, regolarmente costituite nelle forme e nei modi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti devono avere:
 - a. Statuto e Atto Costitutivo risultante da scrittura privata o atto pubblico.
Lo Statuto dell'Associazione deve contenere la denominazione, l'oggetto sociale, le finalità istituzionali, l'indicazione della rappresentanza legale, la specificazione dell'assenza di fini di lucro, le modalità di scioglimento dell'Associazione stessa;
 - b. Codice Fiscale e/o Partita IVA;
 - c. elettività e gratuità delle cariche associative;
 - d. obbligatorietà del bilancio;
 - e. autonomia finanziaria e contabile.
5. Sono comunque esclusi dall'Albo Comunale i partiti politici, i sindacati dei lavoratori e gli organismi di rappresentanza di categorie economiche e i comitati cittadini.

Art. 4 - DOMANDA DI ISCRIZIONE

1. L'iscrizione all'Albo Comunale è concessa su domanda scritta, in carta semplice, inoltrata all'Ufficio Protocollo del Comune e presentata dal rappresentante legale dell'Associazione, il quale si assume ogni responsabilità per quello che attiene la veridicità delle informazioni contenute nella domanda e negli allegati.
2. La domanda è trasmessa unitamente alla seguente documentazione:
 - a. copia dell'atto pubblico di costituzione e dello statuto. Le rappresentanze locali di organizzazioni ed Associazioni costituite a livello nazionale devono presentare copia dell'iscrizione alla stessa.
 - b. elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;

- c. per le Associazioni di nuova costituzione, relazione sull'attività svolta, o sull'attività che si intende svolgere dalla quale si desume il perseguitamento delle finalità di cui all'art. 2;
- d. richiesta di inserimento in una o più sezioni tematiche dell'Albo delle Associazioni di cui all'art. 2;

Art. 5 – ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Le domande di prima iscrizione devono pervenire entro il 30 novembre di ogni anno.
2. Il Responsabile del Settore può richiedere l'integrazione della documentazione ovvero ulteriori informazioni finalizzate alla verifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo Comunale.
3. L'iscrizione all'Albo è disposta con provvedimento del Responsabile del Settore competente entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.
4. Tale termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli elementi richiesti.
5. Il Responsabile del Settore, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda, nel caso in cui non sussistano le condizioni necessarie per l'iscrizione, comunica all'interessato il motivato diniego di iscrizione all'Albo.
6. Contro l'esclusione all'Albo è possibile presentare ricorso in opposizione al Sindaco entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.
7. Ai fini della costituzione dell'Albo le domande dovranno pervenire entro novanta giorni dall'approvazione del presente Regolamento.

Art. 6 - REVISIONE DELL'ALBO

1. L'iscrizione all'Albo ha durata quinquennale e la richiesta di iscrizione deve essere rinnovata alla scadenza del quinquennio sulla base di autocertificazione quanto alla permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione, disponendo eventualmente la cancellazione delle Associazioni che non abbiano autocertificato il possesso dei requisiti previsti all'art. 3 del presente Regolamento.
2. Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, le Associazioni devono far pervenire:
 - a. un'autocertificazione, redatta dal legale rappresentante dell'Associazione, con la quale si attesta il permanere dei requisiti dichiarati in sede di richiesta di prima iscrizione. Il Comune si riserva di effettuare verifiche a campione per accettare la veridicità delle dichiarazioni rese;
 - b. un prospetto cariche sociali aggiornato, evidenziando eventuali modifiche o cessazioni;
 - c. una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
 - d. una copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato.
3. Ogni variazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione è comunicata al Comune entro 30 giorni dal suo verificarsi.
4. In ogni momento il Responsabile del Settore, su propria iniziativa o su richiesta di altro organo comunale, può richiedere alle Associazioni iscritte all'Albo idonea documentazione attestante il

permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

Art. 7 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. La cancellazione dall'Albo è disposta con determinazione del Responsabile del Settore, nei seguenti casi:
 - a. richiesta da parte dell'Associazione;
 - b. perdita dei requisiti di cui all'art. 3;
 - c. mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione;
 - d. scioglimento dell'Associazione.
2. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di eventuali rapporti convenzionali in atto con il Comune.
3. Dell'avvenuta cancellazione viene data comunicazione al responsabile dell'Associazione.
4. L'Associazione cancellata per perdita dei requisiti può presentare nuova domanda di iscrizione trascorsi almeno sei mesi dalla data di cancellazione.

Art. 8 - DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune, coerentemente con il principio costituzionale della sussidiarietà, promuove l'interazione tra istituzioni pubbliche ed associazionismo, nel pieno rispetto delle diversità culturali, politiche, religiose ed etniche e riconosce le Associazioni iscritte all'Albo quali interlocutori nell'ascoltare ed interpretare le aspirazioni di partecipazioni dei Cittadini,
2. Il Comune, con l'osservanza delle norme dettate a tutela della parità di trattamento, rileva l'iscrizione all'Albo quale condizione prioritaria per accedere alla concessione di contributi e vantaggi economici, secondo le modalità e le forme di ammissione previste nel relativo Regolamento.
3. Le Associazioni iscritte all'Albo possono partecipare al processo di formazione degli indirizzi politico - amministrativi con proposte e pareri.
4. Tali Associazioni, tramite il loro rappresentante, hanno diritto di accedere alle informazioni in possesso degli uffici dell'Amministrazione comunale, salve le garanzie di riservatezza previste da espresse disposizioni di legge e comunque con esclusione dei dati concernenti qualità o condizioni personali dei singoli.
5. Il Comune può stipulare con le Associazioni iscritte all'Albo convenzioni per l'utilizzo di servizi e strutture comunali. Le convenzioni devono comunque contenere la disciplina delle procedure per l'utilizzazione dei locali comunali e delle relative attrezzature, l'individuazione dei soggetti responsabili e le spese a carico delle Associazioni per il personale, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei servizi strumentali.
6. Il Comune può altresì stipulare, con le Associazioni iscritte all'Albo, convenzioni per la collaborazione delle Associazioni stesse alla gestione di servizi di titolarità comunale, nei limiti e per le finalità consentite dalla legge.
7. Dette convenzioni devono prevedere strumenti di valutazione annuale della validità dell'attività

svolta dalle Associazioni medesime, nel rispetto dei principi previsti dalla legge generale, dalle leggi regionali e dallo Statuto Comunale.

Art. 9 – DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

1. Al fine di agevolare l'effettiva conoscenza da parte delle Associazioni dell'avvenuta istituzione dell'Albo delle Associazioni, dei requisiti e delle modalità di iscrizione, il Comune di Voghera assicura la massima pubblicità.
2. Il Comune di Voghera cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 10 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva.
2. Da tale data si intendono abrogate e cessano di avere efficacia tutte le norme e le discipline contenute in atti comunali previgenti che risultino in conflitto con il nuovo Regolamento.

⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘